

35609



2 copie Es. Proc. X  
2 copie Es. att.  
sentenza n. TRIBUNALE DI NAPOLI  
1ª sezione Lavoro/Prev.  
Facolate n. 58  
Richiedente... Villano  
Xerografie GRATIS  
(art. 10 L. 11/8/73 n. 532)  
Napoli... 28 GEN 2008  
Il Cancelliere

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli - Sezione lavoro e previdenza - in persona della dott. Linda D'Ancona all'udienza di discussione del 18 dicembre 2007 ha pronunciato

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 16037 del Ruolo gen. affari **LAVORO** dell'anno 2007 cui sono riunite le cause 16039/2007 e 25163/20007

*tra*

D. M. I. M. Z. M.  
Rappresentate e difese dall'Avv. Giuseppe Maria Villano ed elettivamente domiciliate presso lo studio del predetto difensore

**RICORRENTI**

*E*

Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro pro tempore

Rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed unitamente a questa domiciliato ope legis presso la sede dell'Avvocatura distrettuale in Napoli Via Diaz

**RESISTENTE**

**Svolgimento del processo**

Con distinti ricorsi depositati il 13.4.2007 ed il 11.6.2007 e riuniti per identità di questioni, le epigrafate ricorrenti, premesso di essere docenti di scuola elementare e la ~~di scuola~~ di scuola media superiore di essere state inquadrate, per il periodo dal 1.1.2002 al 1.8.2003, nella fasce stipendiali di cui alle tabelle indicate nei rispettivi ricorsi di cui al ccnl comparto scuola biennio economico 2000-20001; deducevano che in data 23.7.1993 il Governo e le OO.SS. avevano sottoscritto un protocollo di intesa sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, che disciplinava i tempi e le procedure di rinnovo dei contratti collettivi di lavoro; che il protocollo di intesa prevedeva, al punto 2.5., la corresponsione di un'indennità in caso di vacanza contrattuale di

almeno tre mesi dalla data di scadenza del contratto collettivo; che il ccnl comparto scuola 1998-2001 aveva recepito le disposizioni del protocollo di intesa del 23.7.1993 statuendo al punto 5 che "dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993; che il ccnl comparto scuola biennio economico 2000-2001 era scaduto il 31.12.2001 e che il successivo ccnl comparto scuola parte normativa 2002-2005 è stato sottoscritto il 24.7.2003; che in data 28.9.2001 le OO.SS. del comparto scuola avevano inoltrato all'ARAN ed al Ministro dell'Istruzione formale disdetta del ccnl ed avevano presentato la piattaforma per il rinnovo del ccnl, nel termine previsto dall'accordo del 23.7.1993; che dal 1.4.2002 le ricorrenti avevano senz'altro diritto all'indennità di vacanza contrattuale, che però non era mai stata corrisposta; tanto premesso, chiedevano all'adito Tribunale in funzione di Giudice del lavoro di condannare il Ministero convenuto al pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura di Euro 184,34, per [REDACTED], di Euro 152,68 per [REDACTED] ed Euro 187,95 come da conteggi analitici inseriti in ricorso e secondo gli indici ivi indicati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge; con vittoria di spese, diritti ed onorari. Costitutosi il Ministero convenuto, eccepiva, con varie argomentazioni, l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. Autorizzato il deposito di note difensive e di precedenti giurisprudenziali, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, come da separato dispositivo di cui veniva data lettura.

### Motivi della decisione

Le domande sono fondate.

Il protocollo di intesa del 23.7.1993, al punto 2.5. prevede che *"dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del ccnl, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata"*.

Il ccnl comparto scuola – parte normativa 1998/2001 – prevede, ai punti 4 e 5, che *“il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite dal successivo contratto collettivo”*

*“dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993”.*

Orbene, dalla documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente risulta che, effettivamente, le OO.SS del comparto scuola CGIL, CISL e UIL hanno inoltrato al Presidente dell'Aran, al Ministro dell'Istruzione ed al Ministro della Funzione Pubblica formale disdetta del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; la disdetta risulta inoltrata tempestivamente in data 28.9.2001, ossia almeno tre mesi prima della scadenza del contratto collettivo, ai sensi del punto 4 del ccnl comparto scuola 1998/2001. Del resto, tale circostanza non è stata contestata da parte convenuta nella memoria di costituzione in giudizio.

Ciò posto, ritiene il Giudicante che il diritto delle ricorrenti alla percezione dell'indennità di vacanza contrattuale derivi direttamente dall'applicazione del punto 5 del ccnl comparto scuola 1998/2001, come sopra indicato.

In sostanza, nel momento in cui le OO.SS. hanno dato formale disdetta del contratto collettivo nazionale, è venuto ad esistenza uno dei presupposti, previsti dal punto 5 del ccnl, per la sussistenza del diritto all'indennità di vacanza contrattuale; il diritto alla percezione di tale indennità è sorto con il decorso del termine di tre mesi dalla scadenza del contratto collettivo, senza che sia stato sottoscritto dalle parti sociali un nuovo contratto collettivo. Trattasi dunque di fattispecie a formazione progressiva, in cui il primo requisito è la disdetta del contratto collettivo ed il secondo è costituito dal decorso del termine, fissato in tre mesi, senza che sia stato raggiunto dalle parti sociali l'accordo di rinnovo del ccnl di comparto.

Ad avviso del Giudicante, sussistono pertanto nella fattispecie tutti i presupposti per il riconoscimento del diritto delle ricorrenti alla percezione dell'indennità di vacanza contrattuale, per il periodo dal 1.4.2002 al 24.7.2003, data di sottoscrizione del nuovo ccnl di comparto.

Né vale sostenere, in proposito, da parte del Ministero convenuto che il ccnl relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 ha stabilito che *“il presente contratto*



... è valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31.12.2003 per la parte economica” con ciò volendosi sottolineare che il ccnl ha avuto applicazione retroattiva per la parte economica, e che gli aumenti retributivi sono stati riconosciuti a tutto il personale del comparto scuola con effetto retroattivo. La retroattività dei miglioramenti economici non può infatti aver eliminato il diritto alla percezione dell’indennità di vacanza contrattuale, che era già sorto, lo si ripete, al verificarsi delle condizioni sopra delineate e che aveva natura e fondamento giuridici ben diversi dal riconoscimento degli aumenti retributivi, effettuato con la sottoscrizione del nuovo contratto collettivo. Invero, l’indennità di vacanza contrattuale è un emolumento ricollegato al semplice fatto che non sia stato sottoscritto un nuovo contratto collettivo, per un tempo di almeno tre mesi; si tratta di un’indennità che consente al lavoratore di sopportare, *medio tempore*, gli effetti negativi della mancata sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo, tant’è che l’indennità di vacanza contrattuale è determinata in percentuale in base al tasso di inflazione programmata; non è quindi un aumento retributivo, e non può pertanto essere confusa con i successivi aumenti retributivi, ancorché retroattivi, riconosciuti con il nuovo ccnl 2002-2005. Non ignora il Giudicante che, secondo un orientamento espresso da altro Giudice (Corte Appello Firenze sentenza n. 217/2007), il nuovo contratto collettivo per il quadriennio 2002-2005 e per la parte economica 2002-2003 aveva effetto retroattivo ossia dal 1.1.2002 (per essendo stato sottoscritto il 24.7.2003), e che quindi, secondo l’orientamento della Corte di Appello Firenze, alla data di pubblicazione del nuovo ccnl non era più prospettabile un diritto alla indennità di vacanza contrattuale. Ritiene tuttavia il Giudicante che tale orientamento non possa essere condiviso, sia perché il nuovo ccnl quadriennio 2002-2005 (e per la parte economica biennio 2002-2003) non ha espressamente eliminato il diritto all’indennità di vacanza contrattuale, sia perché la circostanza relativa alla retroattività degli aumenti non ha eliminato la sussistenza di un periodo di vacanza contrattuale, che si è verificato concretamente e che ha dato luogo al sorgere del diritto dei lavoratori dal 1.4.2002 (tre mesi dopo la scadenza del vecchio ccnl) al 23.7.2003 (data del nuovo ccnl). In sostanza, la retroattività del ccnl non elimina la sussistenza di un periodo di vacanza contrattuale, presupposto dell’indennità in questione. Non appare poi possibile sostenere che ai lavoratori non spetti più l’indennità di vacanza contrattuale in quanto hanno percepito gli aumenti retributivi previsti dal nuovo ccnl; tale affermazione risulta, ad avviso del Giudicante, del tutto priva di consistenza

giuridica, dal momento che non vi è alcuna disposizione contrattuale (o anche normativa) in base alla quale possa affermarsi che, in caso di aumenti retributivi con efficacia retroattiva, i lavoratori perdono il già acquistato diritto alla indennità di vacanza contrattuale.

Né possono condividersi le altre argomentazioni espresse dal Ministero convenuto.

Osserva il Giudicante che l'indennità di vacanza contrattuale deriva direttamente da fonte contrattuale collettiva, e precisamente dal punto 5 del ccnl 1998-2001; in proposito, la disciplina ed il fondamento dell'indennità di vacanza contrattuale si rinvengono per l'appunto in una norma del ccnl, così che la previsione dell'indennità di vacanza contrattuale risulta perfettamente in linea con la disposizione di cui all'art. 2 comma III D. Lgs 1865/2001, secondo cui "l'attribuzione dei trattamenti economici può avvenire mediante contratti collettivi...". La previsione contrattuale della indennità in questione appare inoltre del tutto compatibile con l'art. 45 comma 1 del D. Lgs 165/2001 secondo cui "il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi", e con la previsione dell'art. 47 D. Lgs 165/2001 relativa al procedimento di stipulazione del ccnl 1998/2001. Quanto alla disposizione di cui all'art. 48 D. Lgs 165/2001 relativo alla quantificazione degli oneri a carico dello Stato derivanti dalla contrattazione collettiva, deve ritenersi che l'approvazione del ccnl del 1998/2001 sia stata preceduta dalle necessarie verifiche contabili e sia stata accompagnata dalle indispensabili previsioni di spesa nella legge finanziaria; in ogni caso, la eventuale mancata previsione, nel bilancio dello Stato, degli oneri derivanti dall'indennità di vacanza contrattuale non può determinare la negazione del diritto dei lavoratori alla percezione della predetta indennità; ogni eventuale lacuna del procedimento di contabilità degli oneri dello Stato, a carico dell'Amministrazione convenuta, con riferimento agli obblighi ed alle procedure previste dall'art. 48 D. Lgs. 165/2001 non può certamente ridondare a svantaggio dei lavoratori, comportando la negazione di un diritto che essi hanno maturato secondo quanto previsto dal ccnl.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Ministero convenuto deve essere condannato al pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale, per il periodo dal 1.4.2002 al 24.7.2003, in favore delle ricorrenti.

In ordine alla quantificazione, i conteggi di parte ricorrente appaiono correttamente formulati e possono senz'altro essere fatti propri dal Giudicante.



Il Ministero convenuto deve essere pertanto condannato al pagamento delle somme indicate nei rispettivi ricorsi, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo (non compete la rivalutazione monetaria, trattandosi di rapporto di lavoro di pubblico impiego, per il quale permane il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria).

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico del Ministero convenuto.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott. Linda D'Ancona, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da D. M., I. M., e Z. M. G. nei confronti di Ministero dell'Istruzione, con ricorsi depositati il 13.4.2007 e 11.6.2007, così provvede, disattesa ogni contraria istanza:

- condanna il Ministero convenuto al pagamento della somma di Euro [redacted] in favore di D. M., Euro [redacted] in favore di I. M. ed Euro [redacted] oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo;
- condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro [redacted] per onorari ed Euro [redacted] per diritti, oltre Iva e Cpa, con attribuzione.

Napoli così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2007

IL CANCELLIERE CI  
Candida BRIENZA

Il Giudice del lavoro

TRIBUNALE DI NAPOLI  
PERVENUTO IN CANCELLERIA  
DEPOSITAT. .... IN CANCELLERIA

Oggi 18 DIC. 2007

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE CI  
Candida BRIENZA